(Conto corrente con la Posta)

ANNO 49° BULLETTINO ANNO 49°

BULLETTINO DELLA ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

ORGANO DELLA CATTEDRA AMBULANTE COLLEGIALE DI AGRICOLTURA PER LA PROVINCIA DI UDINE, dei Comizi agrari e dei Circoli agricoli distrettuali soci

NUOVA SERIE — VOLUME 21.

1904. — N. 20-21 — 15 Giugno

SOMMARIO.

Il *Bullettino* dell'Associazione agraria friulana esce in Udine alla metà ed alla fine di ogni mese.

Contiene gli *atti ufficiali della Società, della Cattedra ambulante, le comunicazioni* particolari dei Soci, le notizie campestri e commerciali ed altre interessanti l'economia rurale della provincia.

Viene inviato franco a tutti i Soci che hanno versato la tassa annua prescritta dallo statuto, ai Comuni e agli altri corpi morali contribuenti in favore dell'Associazione.

Ricambia con altri periodici di agricoltura e di scienze affini.

Tutto ciò che riguarda la Redazione dovrà essere indirizzato al Segretario generale dell'Associazione, il quale è pure autorizzato a ricevere i versamenti da chiunque ordinati in favore di essa.

Per maggior comodo dei Soci, i pagamenti potranno anche esser fatti alla Tipografia del sig. G. Seitz (Udine, Mercatovecchio, 2).

ABBONAMEMTO ANNUO **L. 10** — NUMERO SEPARATO **L. 0.50**

Redazione del giornale presso l'Associazione agraria friulana (Udine, via Rialto)

ANNO 49° (1904) BULLETTINO dell'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA N. 20-21 15 GIUGNO

SOMMARIO.

UN'ISPEZIONE ALLE LATTERIE NEL DISTRETTO DI TARCENTO.

(Continuazione; vedi numero precedente)

Comune di Lusevera.

Frazione di Cesariis. — Vi sono 4 latterie a prestanza del latte, con una produzione totale di circa 65 Kg. di formaggio al giorno, che, trattandosi di cacio magro, si può approssimativamente calcolare derivi da 8 Ql. di latte, prodotto da circa 250 vacche.

Si fabbrica in estate e autunno formaggio semigrasso portando alla latteria il latte della sera spannato, quello del mattino intero, e, quando riesce buono, si vende abbastanza bene sul mercato di Tarcento.

D'estate, alcuni proprietari vanno ad alpeggiare col bestiame ed allora il numero delle *compagnie lattiere* diminuisce a 3 o 2, ma per compenso in montagna sorgono tra famiglie vicine altre piccole *società* per la lavorazione del latte.

Durante l'alpeggio, quando una famiglia possiede da 5 a 8-10 vacche ed è lontana da altre stalle, fabbrica da sè il formaggio, come fanno per esempio i fratelli Pez di Cesariis. Quando il numero delle vacche raccolte su un pascolo è piuttosto rilevante, la famiglia che tiene il toro nella valle, lo porta anche sull'alpe.

Frazione di Pradielis. — Il numero delle vacche è sempre elevato: 225, con la produzione media di 6 ettolitri di latte al giorno, lavorato in quattro piccole latterie, ricavando 50 chilogrammi di formaggio magro. La consociazione avviene generalmente fra 3 o 4 famiglie, le quali al ritorno dall'alpeggio riprendono, per tacito accordo, la lavorazione in comune del latte.

Frazione di Lusevera (capoluogo del Comune). — In questo paese le *compagnie lattiere* sono piuttosto piccole, ma per compenso il loro numero è ele-

vato: 9, con 200 vacche, 650 litri di latte al giorno, produce 55 Kg. di formaggio, in parte magro ed in parte semigrasso. Una latteria sola (caso nuovo), lavora latte grasso e ricava burro bianco dal siero messo in riposo nelle mastelle.

Frazione di Micottis. — È un piccolo borgo popolato da poche famiglie, con 3 latterie, 70 vacche, 250 litri di latte, ricava circa 18 chilogrammi di formaggio magro al giorno. È strano, semplice e patriarcale il sistema di misurazione del latte, in uso presso tutte le piccole latterie della montagna tarcentina, consistente nel versare il latte di ogni portatore in una secchia comune, in cui ogni socio, immergendovi un bastoncino, segna su di esso mediante tacche o marche speciali, il volume del suo latte, senza riferimento alcuno nè a litri nè a chilogrammi, ma solo a quantità di latte di debito o di credito che il portatore ha verso gli altri soci.

Frazione di Villanova. — Vi hanno 6 *compagnie* con 200 vacche, le quali producono circa 4 Ettol. di latte, da cui si ricavano 30 Kg. di formaggio magro. I prati ed i pascoli di questa frazione sono quasi tutti esposti a nord, e quindi, oltre a offrire foraggi poco profumati ed in piccola quantità, dànno luogo a un latte che rende meno di quello dei paesi vicini. Come fu ricordato a proposito della latteria di Molinis, una latteria era sorta parecchi anni fa per opera di certo Pinosa, oste, il quale aveva comperato gli attrezzi della latteria di Villafredda, ma cadde, credo, per fallimento del proprietario. Due anni fa, si istituì una piccola latteria turnaria privata, ma, per deficenza di organizzazione e per la cattiva riuscita dei prodotti, essa non durò che pochi mesi.

Frazione di Musi. — Vi sono 4 *compagnie del latte* con 70 vacche, 300 litri di latte, producenti circa 25 Kg. al giorno di formaggio magro. In primavera, si ha anche il latte delle capre (un centinaio), che viene unito a quello di vacca.

Nell'estate però le latterie sospendono il lavoro, mandandosi quasi tutte le vacche all'alpeggio, sulle malghe dei comuni di Venzone e di Resia, con malghesi che le prendono in affitto.

Frazione di Vedronza. — In questa piccolissima frazione, la più vicina a Tarcento, le latterie sono 4, con 65 vacche, 300 litri di latte, e 30 Kg. di formaggio al giorno. Due latterie fabbricano formaggio grasso che è assai ricercato e ben pagato a Tarcento; le altre due confezionano formaggio semigrasso discreto.

In questo comune molte famiglie hanno le bacinelle di ferro stagnato per riporvi il latte ad affiorare la panna, e qualche latteria usa il termometro per la coagulazione, che si effettua sempre con caglio in pasta.

Comune di Platischis.

Frazione di Monteaperta. — È la frazione più grossa del comune; conta 300 vacche, 12 latterie, con 8 quintali di latte, producenti circa 60 Kg. di formaggio magro al giorno.

Dal 1890 al 1892 funzionò in questo paese una latteria turnaria privata condotta da certo Michelizza Giuseppe. Ma, siccome i soci pagavano un'elevata tassa di lavorazione (L. 2 al quint.), e i formaggi non sempre riuscivano di soddisfazione dei soci e mancava una seria organizzazione, il controllo e tutto quanto può avere di vitale una società seriamente costituita; così questa istituzione destinata a portare un gran bene a quel paese, si sciolse.

Frazione di Debelis. — Vi sono 38 vacche, le quali dànno vita a due latterie, con un quantitativo di 150 chilogrammi di latte ed una produzione di 12 Kg. di cacio magro.

Frazione di Taipana (capoluogo del Comune). — Si hanno circa 285 vacche, 9 latterie, 9 quintali di latte e 75 Kg. di formaggio magro. D'inverno viene interrotto il lavoro delle società per circa 4 mesi.

Anche in questo ameno villaggio nel 1903 ha funzionato una latteria turnaria privata, condotta da certo Toson Davide, con 47 soci e 7 quintali di latte al giorno. I locali deficenti, il formaggio andato a male e sopratutto la mancanza assoluta di un po' di quello spirito di società e di fratellanza che deve cementare le buone unioni pel bene comune, furono le cause prime della sua morte. La latteria in parola ha funzionato 7 mesi, ed il capellano del luogo, don Francesco Romano, confida di potere, fra non molto, ricostruire un altra latteria sociale sulle rovine di quella estinta.

Il formaggio prodotto a Taipana si consuma tutto in paese, mentre a Monteaperta, Montemaggiore e Platischis se ne vende una certa quantità. Non si fa alpeggio e si vende non poco fieno a prezzi poco rimuneratori.

Frazione di Platischis. — Vi sono 330 vacche che producono circa 650 litri di latte al giorno, dai quali si ottengono 40 Kg. di formaggio magro. Le latterie sono in numero di 5 e lavorano quasi tutto il tempo dell'anno.

Frazione di Montemaggiore. — Il numero delle vacche è di 180, producenti 400 litri di latte, da cui si ricavano circa 32 Kg. di formaggio magro. Le latterie sono 4 e funzionano precisamente come quelle di Taipana e di Platischis.

. **Frazione di Prossenico.** — Anche in questo paesello abbonda il bestiame vaccino, giacchè vi sono 350 vacche, producenti 8 ettol. di latte, 70 Kg. di di formaggio, lavorato in 9 *compagnie del latte.*

Frazione di Cornappo. — Si hanno 2 latterie, 100 vacche, 2 ettolitri di latte e 15 Kg. di formaggio magro.

Alcune famiglie di Cornappo, Monteaperta e Montemaggiore conducono le loro vacche da latte all'alpeggio dal 1 luglio agli ultimi di agosto, pagando una tassa di pascolo al comune, proprietario delle malghe da loro sfruttate

*
* *

La fabbricazione del formaggio è primitiva come la forma di queste minuscole latterie e consiste nel coagulare il latte, nel rompere la cagliata molto grossa, nel riscaldarlo e nel togliere il cacio dalla caldaia ancor piena di siero. Il formaggio, facile ad alterarsi, spesso assume il sapore di amaro.

Una lavorazione così condotta non può resistere ai calori estivi, e durante questi, molti formaggi se ne vanno in scarti di nessun valore. Coi pingui, profumatissimi pascoli di molte località dei due comuni descritti, si possono produrre formaggi squisiti e burri prelibati: l'istituzione di numerose latterie sociali s'impone come un gran passo ed una spinta decisiva verso il miglioramento del bestiame, la razionale coltivazione dei prati, la buona utilizzazione del latte, portando a quelle povere popolazioni grandi benefici economico-sociali.

E perchè queste semplici e pur utilissime istituzioni abbiano a soddisfare completamente ai bisogni molteplici dei produttori del latte e raggiungere gli alti fini che si propongono, bisogna che esse siano realmente vitali, impiantate coi sani principi della cooperazione e tecnicamente capaci di dare ottimi prodotti. Pel raggiungimento di questo benessere, per un'opera altamente umanitaria e civile, per la redenzione economica di quelle popolazioni, faccio appello al cuore, all'intelligenza, al buon volere, allo spirito di sacrificio di tutte le persone di senno e di cuore, affinchè, con una ben intesa propaganda, sappiano portare a compimento queste opere di tanta utilità pubblica. I sacerdoti locali, per l'autorità che godono presso quelle popolazioni, per la coltura di cui sono forniti, possono recare un gran bene promovendo l'istituzione di latterie sociali nei loro paesi.

Dati statistici.

A far risaltare maggiormente l'importanza della produzione del latte nel distretto di Tarcento, credo opportuno riunire quanto sono andato esponendo in poche cifre, desunte dai dati che raccolsi nel giro d'ispezione: sono certo che queste cifre rappresentano con molta approssimazione la realtà.

Nei comuni di Platischis e di Lusevera abbiamo dunque:

2695 vacche, che in un anno producono, dopo l'alimentazione dei vitelli e delle famiglie dei proprietari, 21.600 quintali di latte, il quale a sua volta dà in media 173.100 Kg. di formaggio per un importo di L. 138.480, calcolando il prezzo del Kg. a L. 0.80.

Il latte viene lavorato da 76 piccole latterie fiduciarie a prestanza del latte, e, stante l'ubertosità dei pascoli ed il numero rilevante delle vacche, si può affermare che i due comuni suddetti rappresentino la Carnia del distretto di Tarcento, suscettibile di diventare, in breve volgere di anni, una piccola Svizzera, ricca e feconda di prosperità e di benessere.

* * *

Le altre 8 latterie propriamente dette, da me ispezionate nella parte collinare del distretto, dànno i seguenti risultati, un po' più attendibili perchè controllabili sui registri accuratamente tenuti da alcune latterie, specialmente da quelle che lavorano maggiori quantità di latte:

	Latte	Formaggio	Importo
Latteria di Magnano	Qt. 1.800	Cg. 16.200	L. 21.060
Latteria di Billerio	„ 1.440	„ 12.960	„ 16.848
Latteria di Molinis.	„ 1.080	„ 9.720	„ 12.636
Latteria di Collalto.	„ —.350	„ 3.150	„ 4.095
Latteria di Zomeais	„ —.540	„ 4.320	„ 4.320
Latteria di Sedilis	„ 1.900	„ 17.820	„ 23.166
Latteria di Nimis I[a]	„ 1.080	„ 9.720	„ 10.692
Latteria di Nimis II[a].	„ —.525	„ 4.725	„ 4.725
Totale . . .	Qt. 8.715	Cg. 78.615	L. 97.542
Aggiungendo i dati delle latterie della montagna	„ 21.600	„ 173.100	„ 138.480
Abbiamo:	Qt. 30.315	Cg. 251.715	L. 236.022

Se a queste cifre si uniscono i dati riflettenti la rendita del burro, calcolando lire 1.50 per ettolitro per le latterie del colle, e lire 3.00 per quelle del monte, si ottengono questi dati:

Latterie del colle, latte . . .	Qt. 8.715 × 1.50	=	L. 13.072
Latterie del monte „ . . .	„ 21.600 × 3.00	=	„ 64.800
Totale burro			L. 77.872

Formaggio	L. 236.022
Burro	„ 77.872
Totale complessivo della rendita del latte	L. 313.894

L. 313.894 per una zona di 8 comuni con 27.000 abitanti, in cui il caseificio, tranne 3 o 4 latterie, è ancora allo stato primitivo e quindi sicuramente suscettibile di immensi progressi, costituiscono una ricchezza di cui si deve fare gran conto, ed il Circolo agricolo di Tarcento fa opera altamente meritoria, occupandosi con tanto amore di questo ramo importantissimo dell' industria agraria.

Conclusione.

Giunto al termine di questa breve e sommaria relazione, per quanto abbia impiegato alcuni giorni nel mio giro d' ispezione e nulla abbia trascurato con sopraluoghi, informazioni, dati, ecc., non escludo per primo d' aver potuto incorrere in inesattezze, delle quali spero d' essere scusato, stante il mio disiderio vivissimo di vedere progredire rapidamente il caseificio friulano, fonte di benessere economico-agrario. Dovunque sono stato fatto segno a cortesie da parte di preposti alle latterie, dalle autorità comunali e da privati.

Ho detto la verità con quella franchezza che mi è abituale, convinto di contribuire al bene di quelle istituzioni, le quali, venendo a conoscenza delle loro deficenze, potranno rimediare agli inconvenienti che finora ne hanno impedito il regolare e fecondo sviluppo.

Per le latterie della regione pedemontana, a quanto dissi in principio, ag-

giungo ora che, se realmente vorranno progredire, imitando tante ottime latterie del piano, saranno immediati e rilevanti i benefici a vantaggio dei loro soci.

Per le latterie del monte, osservo che sarà un po' difficile cambiare d'un tratto le vecchie abitudini casearie del paese, non tanto perchè quegli abitanti non sappiano apprezzare i benefici economici a cui danno luogo le latterie, quanto perchè il caseificio è completamente in mano alle donne, che ne fanno un piccolo monopolio senza controllo, ciò che non permette di rendere a tutti evidenti i vantaggi di una trasformazione.

Intanto, per incominciare a far qualche cosa di utile, si potrebbe insegnare alle attuali latterie il modo di fabbricare un po' meglio il formaggio, e, alle famiglie, la preparazione del burro, il quale lascia sempre molto a desiderare per pulizia e pel contenuto in acqua.

Il Circolo agricolo di Tarcento farà poi bene, col mezzo di una assidua propaganda, a persuadere quei montanari a fabbricare formaggio semigrasso, in luogo dell'attuale magro, che non piace a tutti, per poi gradualmente venire al $^3/_4$ grasso ed al grasso, come praticano le latterie di pianura.

Notevoli vantaggi apporterà il miglioramento del bestiame, di cui si è fatto propugnatore il Circolo agricolo stesso, validamente appoggiato dall'Associazione agraria friulana, inquantochè con questi progressi avremo un rilevante aumento nella produzione del latte, che formerà la base di rapidissimo incremento del caseificio tarcentino. A quest'opera di redenzione agraria non può mancare tutto l'incoraggiamento e l'appoggio degli enti morali e delle persone di senno e di cuore. E. Tosi.

VENT'ANNI DI COOPERAZIONE E DI PROPAGANDA AGRARIA in FRIULI

(Continuazione; vedi numero precedente).

II. — GLI EFFETTI.

a) La produzione agraria.

Còmpito finale delle cooperative rurali e della propaganda agraria si è quello di migliorare le condizioni economiche delle popolazioni campestri

Perchè il miglioramento nelle condizioni economiche delle classi agricole possa verificarsi, deve aumentare il reddito netto delle terre; anche nel nostro caso sarebbe appunto l'aumento di questo reddito netto che dovrebbe darci la misura dell'utilità spiegata dalle cooperative rurali e dalla propaganda agraria, nel periodo preso in considerazione.

Ma, se può essere facile determinare il reddito netto di un'azienda isolata, non è altrettanto facile avere quello del complesso delle aziende formanti una provincia.

Nemmeno il reddito lordo complessivo ci è dato conoscere; le statistiche

non ci forniscono che le cifre riflettenti i prodotti delle principali coltivazioni.

Ed io dovrò servirmi principalmente di questi dati statistici per trarre, se non la esatta misura, almeno l' indizio dell'azione benefica esercitata dalle cooperative rurali e dalla propaganda agraria. Si può essere certi che, entro dati limiti, a un aumento nella produzione corrisponde un aumento nel reddito netto, e di conseguenza un miglioramento delle condizioni economiche generali dei contadini.

Per non accontentarmi delle sole statistiche, purtroppo sempre incerte e difettose, cercherò di completarle con dati di qualche interesse, riguardanti i prodotti agrari della provincia, che ho potuto raccogliere nei numerosi volumi del *Bullettino* dell'Associazione agraria friulana e in altre pubblicazioni, e vi aggiungerò alcune altre notizie risultatimi da informazioni che ho assunto direttamente in località diverse della provincia.

I pricipali prodotti dell'agricoltura friulana sono i due cereali granoturco e frumento.

Il modo di coltivazione di questi cereali era in tutto il Friuli, fino a pochi anni or sono, veramente primitivo, e lo è purtroppo oggi in molte aziende in cui, per circostanze diverse, non ha potuto penetrare la luce della scienza. Se vi sono ancora molti agricoltori che si basano sul famoso: così faceva mio padre, non si può negare però che il loro numero vada rapidamente diminuendo.

I fatti che dovunque si moltiplicano per dimostrare i vantaggi che procura l'esercizio dell'agricoltura razionale, non possono non impressionare anche le menti dei più restii e indurli, se non altro, a provare: dalla prova all'applicazione metodica il passo è breve.

È così che all'antica rotazione biennale: granoturco-frumento, si sono sostituite altre rotazioni, più razionali, nelle quali trovano posto leguminose da foraggio, quali il trifoglio e l'erba medica, che dànno modo di alimentare una maggior quantità di bestiame e quindi di ridurre assai l'esportazione di principî utili dall'azienda, aumentandone in tal modo il reddito in modo notevole. La lavorazione del terreno si perfezionò, la concimazione, che si faceva esclusivamente con quel poco stallatico che si poteva ottenere da scarso e mal nutrito bestiame, si migliorò coll' introduzione dei concimi chimici, e principalmente dei concimi fosfatici. L'incremento avutosi nell'uso di questi concimi è luminosamente dimostrato dalle tabelle già riportate, riguardanti gli acquisti fatti in questi ultimi anni dagli agricoltori, per mezzo delle cooperative rurali.

Chi in Friuli continua ancora a lavorar male il terreno per il frumento, a concimarlo con solo e poco letame, data anche la scarsa fertilità dei terreni, non può ottenere, in generale, che meschinissimi prodotti, tali che si dicono già mediocramente buoni quando raggiungono i tre ettolitri al campo friulano, vale a dire i nove ettolitri all'ettaro! A questo proposito, nel *Bullettino* dell'Associazione agraria friulana del 1885 a pag. 229 si legge una sconsolante notizia: mentre la media produzione di frumento a ettaro si calcolava per l' Italia in hl. 11.20, questa media per il Friuli non arrivava ai 10 ettolitri.

Il problema dell' intensivazione della coltura del frumento occupò le menti degli agronomi friulani, e l'Associazione agraria friulana nel 1890, coll'appoggio del Ministero di agricoltura industria e commercio, aprì un concorso fra i coltivatori di frumento. Ecco alcuni fra i migliori prodotti ottenuti in diverse località [1].

	Prodotto per campo friul. hl.	Prodotto per ettaro hl.
S. Maria la Longa	7.65	21.83
Buttrio	7.48	21.34
Lestizza	5.62	16.04
Godia	7.62	21.75
S. Giorgio della Richinvelda	6.65	19.—
Reana del Rojale	8.99	25.47
Godia	7.80	22.46
Udine	10.83	30.92
Udine	8.56	24.43
Udine	8.37	23.90
Udine	8.53	24.37

Altri concorsi di guesto genere seguirono, e mostrarono all'evidenza che anche in Friuli la produzione del frumento poteva essere notevolmente aumentata. Secondo il prof. D. Pecile, la questione dell' intensivazione della coltura del frumento, era, e molto probabilmente è ancora quasi dovunque, questione di concimazione razionale [2].

Dal *Bullettino* dell'anno 1895 sappiamo che in Friuli vi erano allora molti proprietari che ottenevano prodotti di frumento assai superiori alla media italiana e p. es. a:

Rive d'Arcano	hl. 24.—	per ha
Chions	» 19.10	»
Pocenia	» 19.68	»
San Martino al Tagliamento	» 28.54	»
Fagagna	» 27.—	»

Nel podere del R. Istituto tecnico di Udine la media produzione negli anni 1880-87 fu di hl. 16.38 per ha.; nel 1897 nello stesso podere la produzione fu di 23, 25, 30, 31 e anche 36 hl. per ha., a seconda delle varietà.

Ma lascio questi casi isolati e passo ad esporre le cifre generali forniteci dalle statistiche ufficiali, le quali però disgraziatamente, come tutti sanno, non presentano quell'attendibilità che sarebbe desiderabile, e anche nel nostro caso avrò modo di osservarlo.

La produzione complessiva di frumento negli anni sotto indicati risulterebbe per la provincia di Udine dalle cifre seguenti:

---

[1]) *Bullettino* dell'Associazione agraria friulana, 1890, pag. 130.
[2]) *Bullettino* dell'Associazione agraria friulana, 1892, pag. 238.

Anni	Prodotto hl.	Anni	Prodotto hl.
1879-73	236.042 [1]	1894	209.200
1884	248.137	1895	217.172
1885	221.481	1896	256.282
1886	207.091	1897	128.100
1887	243.298	1898	300.000
1888	203.776	1899	360.000
1889	243.200	1900	288.000
1890	240.900	1901	346.000
1891	181.000	1902	310.300
1892	211.500	1903	414.000
1893	232.700		

Come si vede, la produzione del frumento presenta oscillazioni piuttosto forti, ma nel complesso degli ultimi 5–6 anni un lieve aumento si è delineato e la produzione *normale* odierna è ritenuta, sempre secondo i calcoli ufficiali, di ettolitri 330.000.

Con grandissima probabilità, le cifre esposte sono ancora inferiori al vero, e l'aumento nella produzione è assai superiore a quello che da esse appare.

Questo aumento si deve attribuire non solo alla maggior superficie destinata alla coltivazione del frumento, ma anche, e principalmente, a una maggior produzione unitaria. Infatti, mentre per andare un po' indietro, nel quinquennio 1870-74 troviamo indicata per il Friuli la media produzione di hl. 9.90 di frumento per ha., e nel quinquennio 1879-83 di hl. 10.34, questa media nel 1896, che non diede una produzione delle più forti, raggiunse hl. 11, e negli ultimi tre anni si elevò a:

ettolitri 15.04 nel 1901,
» 13.49 » 1902,
» 18.00 » 1903,

colla superfice stazionaria di 23.000 ettari a frumento. Ammessa attualmente come *normale* la produzione di hl. 330.000, la media *normale* per ettaro risulterebbe di ettolitri 14,34.

Sarebbe interessante studiare le variazioni avute nella produzione unitaria di frumento in ogni singolo distretto della provincia, ma la statistica dei prodotti per distretto, da parecchi anni non si fa più.

È certo però che, essendo aumentata la produzione unitaria generale della provincia, dev'essere questa produzione aumentata anche nei singoli distretti, salvo forse in quelli che si trovano nelle condizioni più sfavorevoli per la coltivazione del frumento.

Per finire intorno al frumento, dirò che dalle informazioni assunte direttamente da agricoltori e da istituzioni agricole del Friuli, mi risulta che la produzione unitaria del frumento da vent'anni a questa parte è *raddoppiata* o quasi a S. Giorgio della Richinvelda, a Talmassons, a Me-

---

[1]) Media del quinquennio.

retto di Tomba, a Varmo; è aumentata di 1/2 a Fagagna, di oltre 1/3 a Tricesimo, a Trivignano, a Castions di Strada, a Maniago, a Pozzuolo del Friuli, di 1/4 a 1/5 in molte altre località.

Una media produzione di qt. 15 a ha., di parecchio superiore all'ufficiale, mi è stata frequentemente segnalata, ed io ritengo che non si resti al disotto di questa cifra in buona parte della provincia. Ed è una produzione relativamente elevata, trattandosi di terreni dotati di scarsa fertilità naturale, fortemente sfruttati da tanti secoli.

Mi sembra dunque dimostrato che nella coltivazione del frumento la provincia di Udine in questi ultimi vent'anni ha notevolmente progredito; la produzione è assai aumentata, sia nella quantità assoluta, che nella relativa, e l'aumento è superiore a quello che risulterebbe dalle cifre ufficiali già esposte.

Insieme a quella del frumento, ha grandissima importanza in provincia di Udine la coltivazione del granoturco. Anche intorno a questa coltivazione però le cifre offerteci dalle statistiche non esprimono lo stato reale delle cose.

Ecco senz'altro i prodotti assoluti di granoturco che si sarebbero ottenuti in Friuli, secondo le statistiche ufficiali, negli anni qui sotto elencati:

Anni	Prodotto hl.	Anni	Prodotto hl.
1879-83	1.119.589 [1]	1894	808.000
1884	1.057.407	1895	957.918
1885	1.070.000	1896	889.200
1886	934.342	1897	1.111.500
1887	856.970	1898	822.000
1888	956.516	1899	1.040.000
1889	945.400	1900	1.400.000
1890	824.500	1901	2.160.000
1891	1.006.200	1902	1.516.000
1892	966.000	1903	2.160.000
1893	1.010.000		

La produzione odierna normale è calcolata in ettolitri 1.680.000. Dalla tabella esposta si scorge che, come per il frumento, si sono avute nel corso dell' ultimo ventennio, notevoli oscillazioni nella produzione del granoturco. Un vero aumento nella produzione assoluta complessiva però chiaramente non si delinea, e ciò, del resto, non deve meravigliare, quando si ricordi che da anni parecchi, gli agricoltori friulani vengono esortati a non estendere oltre la coltivazione di questo cereale, ma piuttosto di restringerla ai terreni a cui meglio si adatta, per far luogo invece alle leguminose da foraggio.

Le produzioni unitarie medie qui sotto riportate dimostrano che anche la coltivazione del mais si è intensivata in Friuli.

Infatti si avrebbe:

1879-83	media per ettaro	hl. 13.35
1890-94	» » »	» 11.54

---

[1] Media del quinquennio.

1896 media per ettaro	hl.	10.46
1901 » » »	»	25.12
1902 » » »	»	18.05
1903 » » »	»	27.00,

e col prodotto ritenuto ora *normale* la media per ettaro sarebbe di hl. 21.

Tutti gli agricoltori a cui mi sono rivolto, hanno unanimi affermato che il prodotto unitario del granoturco da vent'anni ad oggi è all' incirca raddoppiato, come indicano le medie ufficiali, le quali tuttavia rimangono ancora notevolmente al disotto delle reali, difetto comune a tutte le statistiche agrarie dell' Italia.

Certamente nella montagna la coltivazione del mais non ha fatto progressi come in pianura, si è anzi estesa a luoghi che si trovano in condizioni poco favorevoli a detto cereale; ma nel resto della provincia, e cioè nella massima parte di essa, la coltivazione del granoturco si è ristretta, intensivata e migliorata.

Secondo le informazioni che ho avuto, una produzione media di 40-45 hl. a ettaro non è rara (Varmo, Faedis, Pozzuolo, Tricesimo,...), e i 30-35 hl. a ettaro si ottengono quasi dovunque, laddove un ventennio addietro si raggiungevano a stento i 20 ettolitri. La media normale di 21 hl. dataci dalle statistiche è dunque ben lontana dal vero, e per la parte media e bassa della provincia senza dubbio è inferiore alla reale anche la massima di 27 ettolitri, che si trova indicata per l'anno 1903, la quale media certamente, come le altre, risente l' influenza delle scarse produzioni che, come dissi, ancora si ottengono nella plaga montuosa del Friuli.

E con questo basterà anche per il granoturco. Di altri cereali non parlo per la importanza molto minore che hanno in Friuli a confronto dei due già presi in considerazione, e passo alle colture foraggere.

« Per rendere più produttiva la coltivazione della terra — così si trova scritto nell'*Inchiesta agraria* [1]) — sarebbe necessario di introdurre nella rotazione il prato artificiale di medica e di trifoglio, e di altri foraggi. Gli ostacoli che si oppongono generalmente all' introduzione di tale sistema sono molteplici: 1° le affittanze a frumento e granturco; 2° l' indolenza e la noncuranza dei proprietari, restii ad abbandonare la vecchia abitudine, la loro ignoranza delle cose rurali, la loro vita cittadina, lontani dai campi, la miseria e l' ignoranza profonda dei coloni, sempre restii ad ogni riforma, anche se conosciuta vantaggiosa ».

Oggi possiamo affermare che questi ostacoli, e principalmente gli ultimi, sono stati rimossi per opera dell' istruzione agraria, e troviamo infatti che, di pari passo ai progressi dell' industria zootecnica è andata migliorandosi ed estendendosi in Friuli la produzione dei foraggi, e non avrebbe potuto avvenire altrimenti.

Alla vecchia rotazione biennale: granoturco — frumento, come ho già accennato, si sono sostituite a poco a poco rotazioni più razionali, nelle quali hanno trovato posto, in proporzione maggiore o minore, le leguminose da

---

[1]) Vol. IV, fasc. I, pag. 561.

foraggio: erba medica e trifoglio in modo speciale. Queste, mentre da una parte hanno dato modo di aumentare il bestiame, dall'altra hanno servito a migliorare i terreni, direttamente per la loro proprietà di indurre l'azoto atmosferico, indirettamente per l'aumento nella produzione di letame a cui diedero luogo. Acquistarono così maggior diffusione la rotazione quadriennale: granoturco (o barbabietola), frumento, trifoglio, frumento; e quella triennale: granoturco (o barbabietole), frumento, trifoglio; nell'uno e nell'altro caso con a parte, fuori rotazione, il prato alterno, solitamente di erba medica. La produzione foraggera aumentò inoltre per la sostituzione del granoturco cinquantino, seguente frumento, con erbai di trifoglio incarnato o di altre colture foraggere di breve durata.

Ma gran parte della produzione foraggera del Friuli è data ancora dai prati naturali, che si estendono nelle parti più magre della provincia, dove lo stato attivo di terreno ha minore potenza. Quantunque anche questi prati sieno stati oggetto di cure, dànno tuttora generalmente scarsi prodotti.

(Continua) Dott. E. MARCHETTANO.

LA QUISTIONE DELLE CAPRE.

(Continuazione; vedi numero precedente).

Fra gli animali che si allevano primeggiano per numero e per valore i bovini. Ciò dipende dal fatto che questi danno maggior reddito.

Di conseguenza nessun montanaro sostituisce, senza una qualche ragione che lo costringa, la sua vacca con un numero di altri animali ad esempio di capre, che ad essa corrisponda in valore.

D'altra parte sarebbe errato il credere che un'individuo il quale può mantenere un certo numero di capre, possa colla stessa facilità mantenere il numero corrispettivo di vacche.

Il numero delle capre deve quindi essere influenzato da diversi fattori.

Fra questi predominano i seguenti: La conformazione del suolo in valle ed in alpe, la povertà degli agricoltori, e l'intensità dell'agricoltura.

La conformazione del suolo esercita la sua influenza in modo diretto ed indiretto.

Agisce nel primo senso perchè, come già si disse, vi sono pascoli adatti e facili solo per le capre. Queste superfici che possono denominarsi *pascoli caprini,* sono usufruibili talora dalle capre e dalle pecore, talora invece solo dalle capre, ad ogni modo mai dalle vacche.

Sono caratterizzate dalla grande pendenza ed accidentalità, e costituite da erte con cespugli e talora quasi nude, da cime rocciose in cui fra le rocce si sviluppano ciuffi di erba, poichè la terra che produce questa è in quantità troppo scarsa per le piante legnose, e sarebbe impossibile in tali località farle prosperare.

Tali pascoli hanno maggiore importanza se sono poco distanti dai ricoveri, perchè in caso contrario gli animali devono camminare più a lungo, affaticarsi di più, usufruire meno del pascolo e produrre quindi meno.

Nella concessione di pascoli devesi quindi prendere in considerazione il suo grado di suscittibilità ad essere usufruito, perchè la concessione di un pascolo non usufruibile non ha nessun valore.

Indirettamente la conformazione del suolo esplica la sua influenza colla frequenza dei terreni a foraggio selvaggio (*buletins* Forni di Sopra).

Questi terreni sono costituiti da pascolo caprino e vengono alla fine della stagione falciati.

Il valore del fieno ottenuto nella maggior parte dei casi poco sorpassa, se pur raggiunge, quello di costo, ma ad ogni modo permette ai montanari di accrescere la provvista di foraggio.

Molte volte il fieno raccolto si ammucchia in « mede » e d'inverno si trasporta in basso colle slitte.

A Forni di Sopra i « buletins » vengono sorteggiati ad ogni dozzina di famiglie (secondo l'uso longobardo) ed il capo dozzina si presta al sorteggio la 1ª domenica di settembre. Ogni buletin può dare anche 30 Ql. di fieno. Questi buletini vengono sfalciati da coloro che posseggono casolari nelle vicinanze. Tali proprietari si fanno cedere dagli altri i loro diritti mediante compenso. La media del fieno che si sfalcia è di 400 quintali.

La povertà degli agricoltori ha pure la sua influenza sul numero delle capre. Chi dispone di pochi mezzi e non può acquistarsi una vacca, cerca di aiutarsi con qualche capra.

Il povero, se deve assolutamente provvedersi di una vacca, non pensa neppure di comperare un animale giovane e produttivo, ma costretto dalla necessità, acquista una vacca vecchia ed esausta che costa poco, ma che produce in relazione. Invece di una vecchia vacca vi è più convenienza a tenere poche capre, ma buone.

Inoltre è da considerarsi che il povero che possiede una sola vacca è soggetto ad un rischio solo, ma grande, di perderla per malattia o disgraziato accidente.

Possedendo diverse capre è bensì vero che ha un numero maggiore di rischi, ma di entità minore.

Un'altro vantaggio sta in ciò che chi è proprietario di capre può avere con facilità il valore da esse rappresentato.

Se il montanaro ha bisogno di un po' di denaro vende la sua capra e non cade nelle grinfe dell'usura.

Se il montanaro ha bisogno di una piccola somma (es. 20 lire) ha convenienza a cedere una capra, ma sarebbe per lui dannoso il procedere alla vendita di una vacca del valore di 200 franchi.

Vi sono in Carnia e nel Canale del Ferro in ogni comune famiglie le quali non hanno i mezzi per mantenere neppure una vacca.

Es.: nel già citato comune di Forni di Sopra su 350 famiglie ve ne sono 40 che non possono tenere neanche una vacca. A Forni Avoltri vi sono circa 30 famiglie in queste condizioni, ecc., ecc.

Molte di queste famiglie trascinano una vita miserrima. Se possiedono capre possono mediante il pascolo di queste sui beni comunali e colla rac-

colta di fieno selvaggio e di foglie, avere qualche sollievo ed allegerire la loro povertà.

Il numero delle capre è influenzato altresì dall'intensità dell'agricoltura. Col migliorare di questa si sviluppa maggiormente l'allevamento bovino relativamente a quello caprino.

Ciò sempre tenendo presente la configurazione del suolo che è un fattore quasi immutabile.

La nostra agricoltura ha ancora molto cammino da percorrere.

Viene da noi coltivato il granoturco su larga scala ed i terreni migliori (la tavola o taviele) sono usufruiti da tale pianta.

Molte cure sono prodigate al granoturco e poche ancora ai prati. Coll'estendersi delle superfici coltivate a foraggio, colla migliore conservazione ed impiego dei concimi, col perfezionamento del caseificio diminuirà il numero delle capre.

Questo è la risultante delle condizioni economiche agrarie di una regione, ma non la causa.

Vantaggi delle capre.

Che le capre diano vantaggi economici a coloro che le allevano è indubitato. Senza ammetterli non si potrebbe spiegare il desiderio vivissimo delle nostre popolazioni di mantenerle ed il grande numero di contravvenzioni alla legge forestale che vengono da queste subite.

Si sono già considerati diversi di tali vantaggi nel precedente capitolo, ad essi ne aggiungeremo altri e tenteremo di tradurre in cifre gli utili che la capra apporta.

Essa è stata chiamata la vacca del povero.

F. Merz sviluppando felicemente questo concetto dice:

Una povera donna od un vecchio curvo dagli anni conducono alla fiera la loro capra collo stesso grande interesse col quale l'agricoltore conduce la sua vacca, anzi in molti casi l'agricoltore non sente tanto dolore quando cede la sua vacca di valore, quanto la povera famiglia che si distacca dalla capra che costituisce tutta la sua ricchezza.

Le capre che d'estate si trovano in malga producono una buona quantità di latte che serve nel caseificio, quelle che si trovano in valle suppliscono col loro prodotto alle vacche che sono in alpe.

Il latte di capra è specialmente utile nell'alimentazione dei bambini ed è usato per tale scopo anche nelle famiglie agiate, in quelle dei montanari poveri in cui le donne sono soggette a rude lavoro costituisce una preziosa risorsa nell'allattamento.

Fankhauser, ispettore forestale svizzero, calcola nel modo seguente per l'Appenzel il prodotto di una buona capra ben custodita e che resti per tutto l'anno nell'azienda (Heimgeissen) supposto che partorisca in marzo e che si allatti il capretto per 14 giorni:

PRODOTTI ANNUALI

Latte litri 500 a 15 centesimi	L. 75.—
Valore del capretto	» 4.—
» » letame	» 15.—
Totale	L. 94.—

SPESE ANNUALI

Kg. 65 di foraggio al mese, ossia circa 8 Ql. in totale a L. 7 il Ql.	L. 56.—
Spese per sale, strame, interesse del capitale, ecc.	» 8.—
Totale	L. 64.—

e quindi un utile di L. 30 all'anno per capo.

Per le capre che vanno al pascolo in greggi calcola invece come segue:

PRODOTTI

Latte litri 300	L. 45.—
Capretto	» 4.—
Letame	» 5.—
Totale	L. 54.—

SPESE

Foraggio per l'alimentazione invernale Kg. 60 al mese ossia 3 Ql. a L. 7 il quintale	L. 21.—
Spese per il pastore	» 3.—
» » pascolo	» 5.—
Interesse del capitale, sale, ecc.	» 6.—
Totale	L. 35.—
Utile netto	» 20.—

Stebler dice che il prodotto annuale in latte di una capra varia da 180 a 800 litri ed in media da 200 a 600.

A tale proposito fornisce i seguenti dati:

PRODOTTI

Capretto di 3-4 settimane	L. 7.—
184 litri di latte	» 18.40
Totale	L. 25.40

SPESE

Interesse del capitale tassa di pascolo	L. 1.40
Foraggio per l'inverno	» 7.50
Spese per il pastore	» 1.20
Totale	L. 10.10
Utile netto	» 15.30

(Continua)

E. Voglino.

STRADE VICINALI.

Osservazioni sulle proposte della Commissione ministeriale incaricata degli studi per la riforma della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

(Continuazione e fine; vedi numero precedente).

VI.

Gli articoli 11 e 12 delle proposte della Commissione ministeriale provvedono al modo di formare gli elenchi e ne determinano gli effetti giuridici.

È adottato un sistema unico per tutte le strade. Per le vicinali però è disposto che la Giunta, entro un anno dalla pubblicazione della legge, ne formerà l'elenco coll' indicazione per ciascuna di esse, della lunghezza, della larghezza dei fondi tra cui si svolge e se carreggiabile o mulattiera. L'elenco sarà pubblicato e reso definitivo, si soggiunge, nei modi stabiliti dall'art. 8 delle proposte ministeriali. Tale articolo però, nell'estratto comunicato dal Ministero, non è compreso, perciò ci manca il modo di esaminare se quella disposizione sia tale da sufficientemente salvaguardare i diritti degli interessati, senza esporre e questi ed il Comune a liti interminabili.

Probabilmente l'art. 8 riprodurrà le disposizioni che sono attualmente in vigore per le strade comunali (art. 17 della legge 20 marzo 1865, alleg. *F*) ed in tale caso non ci sembrano applicabili alle vicinali.

Per le strade comunali può sembrare sufficiente che l'elenco formato dalla Giunta sia depositato in una sala della residenza comunale, affissa in copia all'albo pretorio e che di ciò sia data notizia con pubblico avviso onde sollecitare gli eventuali reclami degli interessati; perchè, nella nostra Provincia almeno, tali elenchi non fecero che riconoscere uno stato di diritto precedente. Giacchè qui, fino dal 1808, durante il governo napoleonico, furono i nostri comuni invitati dalla Prefettura a formulare gli elenchi di dette strade, ed anzi per tale operazione si recava presso ciascun ufficio municipale un rappresentante governativo nominato a norma dell'art. 21 del Regolamento organico 8 giugno 1805 e 20 maggio 1806.

Ma differente parmi la cosa per le strade vicinali. Si tratta di innovare sull'attuale stato di fatto, non è prudente perciò ricorrere a mezzi che se in astratto si ritengono di maggiore pubblicità, in fatto si riducono a pure formalità, comprese fra queste la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Se vi saranno difficoltà per la finale formazione di questi elenchi, sarà meglio subito affrontarle, onde poi gli elenchi sieno veramente definitivi, poco importando di iniziare l'operazione e di vedere poi la stessa continuamente minacciata di opposizioni.

Trovo perciò ottima la disposizione contenuta nell'art. 4 del progetto della Commissione parlamentare, che alle precedenti formalità aggiunge (I capoverso art. 4) doversi l'avviso di invito a prendere cognizione dell'elenco, notificare a mezzo del messo comunale ai proprietari frontisti di ciascuna strada, per tutto il percorso secondo le risultanze catastali.

Sui reclami presentati naturalmente delibererà, in prima istanza, il Consiglio comunale, e quindi la Giunta provinciale amministrativa. Le disposizioni degli art. 5, 6 e 7 del progetto della Commissione parlamentare regolanti le varie formalità, mi sembrano buone, tali da meritare posto in quel nuovo schema di legge che crederà il Ministero di allestire; esse suonano così:

Art. 5. *Spirati i termini di cui nel precedente art. 4, il Consiglio comunale, deliberando sulle proposte della Giunta e sui reclami dei privati, stabilirà l'elenco delle strade vicinali.*

La deliberazione del Consiglio comunale sarà per la durata di un mese pubblicata ed affissa in copia all'albo pretorio, e ne sarà inoltre dato avviso, da notificarsi, a norma dell'art. 4, ai soli interessati che abbiano presentato ricorso contro l'iscrizione della strada nell'elenco. Diventerà definitiva qualora non sia impugnata entro un mese dal deposito, pubblicazione e notificazione di cui sopra.

Art. 6. *Alla Giunta provinciale amministrativa spetterà la decisione sulle insorte contestazioni ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade vicinali, sentito il parere dell'Ufficio del Genio civile.*

Art. 7. *La deliberazione del Consiglio comunale divenuta definitiva per mancanza di reclamo e nel caso di reclamo la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, saranno soggette all'omologazione del Prefetto.*

Resi definitivi gli elenchi, il secondo capoverso dell'art. 11 della Commissione ministeriale, riserva ancora, a chi di ragione, di proporre azione giudiziaria contro le risultanze degli elenchi per far valere gli eventuali diritti sul suolo stradale e sulle opere annesse, al solo effetto del pagamento di una indennità.

Sta bene questa disposizione, ma sembrerebbe opportuno ch'essa ponesse dei limiti, in modo che l'azione giudiziaria, agli scopi suindicati, non potesse essere promossa che da quelli i quali già fecero opposizione in via amministrativa e ciò per evitare che il Comune possa trovarsi esposto inopinatamente a gravissime cause. Se gl'interessati, come *conditio sine qua non*, debbono esporre i loro lagni sino dalla sede amministrativa, il Comune sa quali sono gli ostacoli che si frappongono alla formazione dell'elenco e fino dapprincipio saprà misurarne l'importanza.

A fine poi di sollecitare il riconoscimento definitivo dell'elenco, sarebbe utile fissare un termine entro il quale gl'interessati abbiano a portare le loro pretese avanti l'autorità giudiziaria.

Opportunissima si presenta la disposizione, contenuta nel secondo capoverso dell'art. 9 delle proposte della Commissione parlamentare, con la quale si deferiscono in primo grado al Pretore del luogo le controversie pel regolamento dei confini del suolo stradale, sempre quando non si faccia questione sulla natura vicinale della strada; meriterebbe perciò inserita nel nuovo schema di legge.

Prima di lasciare questo argomento sembra utile fare un'ulteriore osservazione.

Molti consorzi avranno carattere permanente, come in fatto la legge prevede, in tale ipotesi havvi la possibilità che i proprietari fronteggianti si mutino, non solo per diritto successorio, ma anche per vendite, sia volontarie, sia forzate, in qual modo il presidente del Consorzio sarà notiziato di siffatto mutamento?

Si ravvisa perciò necessaria una disposizione la quale obbligasse da una parte l'utente cessante a partecipare il nome del nuovo, dall'altra il Consiglio

di amministrazione del Consorzio a rivedere ed annualmente aggiornare la matricola. La natura del contributo è reale, grava perciò sulla proprietà, di conseguenza si trasferisce *ipso jure* col trasferimento della stessa.

VII.

Le nuove proposte circa la sistemazione, riparazione e conservazione delle strade vicinali vengono a colmare la lacuna maggiormente deplorata dall'attuale legge, cioè provvedono anche alla sistemazione.

L'art. 57 della Commissione ministeriale disponendo del carico delle spese, pone a carico del Comune, indipendentemente dalla quota di contributo cui sia tenuto quale proprietario di beni, un concorso non superiore a $^4/_{10}$ per le strade vicinali di prima categoria e non inferiore a $^2/_{10}$ per quelle di seconda categoria. Il fissare a priori due categorie di strade ed il contributo per ciascuna, appare una misura troppo meccanica, che se a primo acchito ci fa credere adatta a risolvere ogni divergenza, in pratica non corrisponderà mai nè ai bisogni degli utenti, nè agli interessi del Comune.

Meglio rispondente ci sembra la formula indeterminata, usata anche dalla Commissione parlamentare (art. 11), per la quale il Comune potrà essere tenuto ad una quota di concorso nella spesa, in ragione della importanza della strada, riservando alla risoluzione della Giunta provinciale amministrativa, le eventuali divergenze.

Nulla havvi da osservare sulla forma di convocazione degli utenti (art. 58).

Nella prima adunanza degli utenti e nella domanda da farsi per la convocazione, dovrassi dare la prevalenza al numero degli utenti o agli interessi che rappresentano?

L'art. 54 della vigente legge, per incidente, disponendo della costituzione del Consorzio permanente dà la preferenza al voto proporzionato all'entità degli interessi e per gli altri casi nulla dispone.

Colle modifiche contenute nel progetto Lacava, (6 febbraio 1900) invece si sostituisce il criterio del numero degli utenti, criterio seguito anche del progetto della Commissione parlamentare. All'incontro il progetto della Commissione ministeriale (art. 64) torna al concetto attualmente vigente, cioè dà la preferenza agli interessi e dispone che per promuovere la costituzione di un Consorzio permanente occorrono tanti utenti quanti rappresentano il quinto del contributo.

Ora si domanda, come si potrà conoscere a priori quanti utenti occorrono per formare il quinto del contributo quando ancora non v'ha Consorzio? Appena presentata la domanda, sorgerà tosto il bisogno di verificare, qualora uno solo lo richiegga, se essa sia appoggiata nei modi voluti dalla legge, ed allora sarà giocoforza premettere uno studio preliminare del lavoro con conseguente progetto di riparto spesa, pratiche tutte che il più delle volte sono subordinate alla formazione o meno del Consorzio.

Come nelle assemblee costitutive delle società commerciali è prescritto che ciascun sottoscrittore abbia un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte (art. 156 Cod. Comm.) lo stesso criterio potrebbe adottarsi per la domanda occorrente per la convocazione degli interessati e per la loro prima seduta.

E concretando il nostro pensiero vorremmo si richiedesse per la domanda di convocazione un numero limitato di utenti, e cioè non superiore di un quinto sul totale, abbandonando qualunque altro criterio. Riguardo alla deliberazione pella costituzione del Consorzio, il surriferito articolo vuole sia presa dalla maggioranza degl' intervenuti che rappresenti più della metà del contributo totale, dedotto il concorso del Comune: pure qui si affacciano le stesse obbiezioni, e perciò sarebbe da adottarsi il principio della maggioranza degli utenti. Invece ci sembra accoglibile il concetto della rappresentanza proporzionale agli interessi, quando si delibererà sui lavori da eseguirsi, e troviamo opportuno il relativo articolo 70 della Commissione ministeriale che dispone dover essere, l'esecuzione dei lavori di sistemazione, deliberata da più della metà degli utenti che rappresentino i tre quarti del contributo.

VIII.

L'art. 67 delle proposte della Commissione ministeriale, dà dei criterii per la ripartizione delle spese o delle prestazioni, tra i singoli utenti; quali, la lunghezza della strada da ciascun utente percorsa per recarsi alle rispettive proprietà, il modo e l' importanza del rispettivo uso, il tributo fondiario gravante sulla stessa, aggiungendo, nell'articolo successivo, che chi esercisce anche temporaneamente un' industria, commercio, o faccia uso speciale della vicinale, possa essere obbligato ad un concorso maggiore.

Se questi elementi si presentano di una utilità evidente nella determinazione del riparto, nessuno ci affida, non ne possano, nella infinita varietà dei casi, sorgerne degli altri, senza tener conto dei quali, forse la ripartizione riuscirebbe non equa. Una legge deve dare la linea generale delle disposizioni e non indugiarsi in una casistica che mai riesce completa e difficilmente corrisponde alla pratica.

In proposito, sui criteri intorno al riparto della spesa di costruzione e sistemazione delle strade vicinali fra gli utenti delle stesse, puossi utilmente consultare un pregevole studio dell'ing. Annibale Gavazza.

Nei vari progetti non si prevede il caso possibilissimo, che una vicinale si svolga attraverso più Comuni; allora in quale modo dovranno comportarsi gli interessati? Le domande è naturale sieno presentate in ciascun Comune, ma è opportuno disporre che si possa fare un solo Consorzio indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative, fissando, come fa saggiamente l'articolo 14 della proposta degli enti locali, la sede del Consorzio nel Comune che ha il tratto maggiore di strada, rimanendo fisso l'obbligo delle varie pubblicazioni da farsi in ciascuno dei Comuni interessati. E ciò tanto più è da provvedere in quanto vi sono state decisioni del Consiglio di Stato che hanno contestato al Consiglio comunale di poter comprendere coattivamente nel Consorzio degli utenti di una strada vicinale, utenti che possedono ed abitano in un altro Comune.

Fra le proposte degli enti locali, troviamo utile pure quella all'art. 21 che stabilisce: " l'approvazione del Prefetto alla costituzione del Consorzio varrà anche come dichiarazione di pubblica utilità per le opere da eseguirsi „.

Non si tratta di innovare, ma solo di applicare alle strade vicinali quanto

è attualmente prescritto per la costruzione e sistemazione delle strade comunali dagli art. 19 e seg. del Regolamento 11 settembre 1870 per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868.

IX.

Negli art. 78 e seg., della Commissione ministeriale, sono raccolte le disposizioni di polizia stradale, queste rappresentano un miglioramento non solo di fronte alla legge vigente, ma anche in confronto agli schemi precedenti, prescrivendo pratiche opportunissime, come quelle che riguardano le espansioni di acqua da canali artificiali lateralmente od in contatto alle strade, la manutenzione alle ripe dei fondi laterali onde impedire scoscendimenti ed ingombri, l'obbligo di un controfosso qualora l'irrigazione portasse danno alla strada, nonchè l'obbligo di tenere regolate le siepi vive ed i rami delle piante protendentisi oltre il ciglio stradale e via via.

All'art. 73 si proibisce di fare opere, depositi, ecc. sulle strade e si aggiunge senza mandato o licenza dell'Amministrazione. Tale aggiunta è superflua od altrimenti dovrebbe ripetersi per ogni articolo che contenga un divieto.

Di più la parola amministrazione può prestarsi a doppia interpretazione: può intendersi autorità amministrativa, ma non è escluso che possa riferirsi anche al Consiglio di amministrazione che presiede al Consorzio, come è previsto nell'art. 66.

La vigilanza delle strade spetta al Comune, non vi ha dubbio, perciò è consigliabile di togliere dall'articolo detto inciso che si presta facilmente ad equivoco.

X.

Il progetto della Commissione parlamentare (art. 10) e quello degli enti locali (art. 9) dichiarano il suolo delle strade vicinali imprescrittibile; in proposito nulla dispone il progetto della Commissione ministeriale.

A chi appartiene la proprietà del suolo delle strade vicinali e agrarie? Non dovrebbe appartenere al Comune, giacchè altrimenti non avrebbe ragione di essere quanto la legge dispone, che cioè dette strade sono soggette a pubblica servitù; *nemini res sua servit*, di più riuscirebbe inconcepibile il diritto di sorveglianza al Comune, mentre questi sarebbe il proprietario.

Se invece il suolo appartiene ai privati, quale conseguenza ha questa imprescrittibilità? Posta così la quistione non è dubbia la conclusione, essere da preferirsi il criterio seguito dalla Commissione ministeriale.

Però se meglio si esamina la posizione rispettiva dei proprietari, forse si può arrivare a conclusione differente.

Consideriamo l'ipotesi più conforme alle disposizioni di legge, cioè strada privata appartenente ai vari frontisti, servitù a carico dei singoli, ed a vantaggio della collettività; sorge quindi evidentemente un conflitto eventuale d'interessi, tra il singolo e la collettività. Perciò tendenza del primo a restringere i diritti della seconda, restrizione che andrebbe a tutto suo vantaggio. Possibilità adunque che quegli sottragga parte di fondo alla servitù di passaggio e quindi eventualità ch'egli collo scorrere degli anni possa liberarlo dalla servitù in base agli art. 666 e 667 codice civile. Sotto queste punto di vista non sarebbe inopportuno si introducesse una disposizione per impedire il possibile abuso

XI.

Per il miglior regime delle strade vicinali si affacciano molte disposizioni di carattere minuto, in ispecie quelle che riguardano la conservazione dei fossati, delle ripe, lo sfalcio delle erbe ed altre innumerevoli che non possono trovare sede opportuna in una legge: occorre perciò deferire ai Comuni il diritto di introdurre nei regolamenti di polizia rurale disposizioni adatte alla varietà dei casi.

È vero, che avendo i comuni la vigilanza e la pulizia sulle strade vicinali, è ad essi riconosciuta, anche al presente, la facoltà di fare per esse regolamenti in ordine agli art. 52 e 54; ma è risaputo che qualunque regolamento imponesse oneri maggiori agli utenti o frontisti di quelli che sono tassativamente indicati nella legge, costituirebbe un vero eccesso di potere e verrebbe annullato.

Necessità perciò di questa delega.

Anche il progetto Menabrea 9 maggio 1864, inteso a modificare la legge sulle opere pubbliche del 1859 in relazione al nuovo progetto di legge comunale e provinciale, seguendo il sistema belga, imponeva l'obbligo ai Consigli provinciali di formulare un regolamento per la manutenzione, sorveglianza e spesa delle strade tanto provinciali, quanto comunali, che consortili.

In Francia pure, nella più volte citata legge del 20 agosto 1881 (art. 8) si dà incarico alle autorità locali di compilare un regolamento generale sulle strade rurali riconosciute e per agevolare tale incarico, l'Amministrazione centrale ha creduto opportuno di disporre un modello di regolamento, il quale unitamente al testo della circolare ministeriale che lo accompagna, è considerato come un commentario pratico della legge che ne determina in modo preciso il significato e la portata. (Garelli Della Morea. *Strade ordinarie*).

Queste osservazioni crediamo di sottoporre all'attenzione di S. E. il Ministro dei L.L. P.P., spiacenti che la brevità del termine non ci abbia concesso di preparare uno studio completo, come avrebbe meritato l'importantissimo argomento.

Roma, costrutta una strada, la poneva sotto la protezione dei *Lares Viales*; noi, se non invochiamo gli aiuti supremi, ci permettiamo però di far voti che il Governo voglia con la maggiore premura sollecitare quelle provvidenze che stanno nel desiderio di quanti sono amici dei campi.

P. Capellani.

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE

incaricata degli studi per la riforma della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Strade vicinali.

Art. 10. — Sono vicinali le strade non comprese nelle precedenti categorie, soggette al pubblico transito, e costituite a vantaggio principalmente di più fondi o gruppi di case rurali.

Si distinguono in due categorie a seconda della loro importanza:

Sono di prima categoria quelle che ai due capi comunicano mediatamente od immediatamente con strade nazionali, provinciali o comunali.

Sono di seconda categoria tutte le altre.

Art. 11. — La Giunta municipale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, formerà l'elenco delle strade vicinali, indicando per ciascuna di esse la lunghezza, la larghezza, i fondi tra cui si svolge e se carreggiabili o mulattiere.

L'elenco sarà pubblicato e reso definitivo nei modi e termini stabiliti dall'art. 8.

Per ogni modificazione all'elenco deve seguirsi la stessa procedura stabilita per la sua formazione, salvo anche agl' interessati di prenderne l' iniziativa.

Art. 12. — Gli elenchi definitivi delle strade fanno prova del legittimo possesso del pubblico passaggio, e costituiscono titolo alla ingerenza e vigilanza dell'autorità amministrativa.

Gli elenchi delle strade provinciali, comunali e vicinali sono pubblicati nel foglio degli annunzi legali della provincia.

È riservato a chi di ragione proporre azione giudiziaria contro le risultanze degli elenchi per far valere i suoi eventuali diritti sul suolo stradale o sulle opere annesse, al solo effetto del pagamento di un' indennità.

È negata in ogni caso l'azione possessoria diretta ad impedire il pubblico transito su di una strada o tratto di strada compreso nell'elenco, anche quando di fatto il passaggio non siasi da tempo esercitato.

È sempre consentita al Comune ed ai privati la prova per testimoni del pubblico passaggio da tempo immemorabile su una strada o parte di essa, sebbene non compresa nell'elenco.

Art. 22. — È obbligatoria la conservazione in stato normale delle strade pubbliche sistemate.

Quando per qualsiasi motivo le Provincie, i Comuni o gli interessati trascurino anche parzialmente tale obbligo, il Prefetto, dopo regolare accertamento fatto dal Genio civile a spese dell'ente negligente o degli interessati, e previa diffida all'uno ed agli altri di eseguire in un dato termine le opere necessarie, promuoverà dalla Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti per l'esecuzione di ufficio, a cura del Genio civile stesso.

Art. 57. — La sistemazione e la manutenzione delle strade vicinali, quando per titolo o per consuetudine non ricadano sopra determinate proprietà o persone, sono a carico di coloro che se ne servono per le loro proprietà o le loro industrie, si trovino o no contigue alle strade stesse o nel territorio di altro Comune.

Il Comune, indipendentemente dalla quota di contributo cui sia tenuto quale proprietario di beni, concorre in misura non superiore a quattro decimi per le strade vicinali di prima categoria e non inferiore a due decimi per quelle di seconda categoria.

In caso di divergenza fra il Comune e gli interessati, anche sulla misura del contributo, decide la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 58. — Il Sindaco, d' ufficio o ad istanza degli interessati, convoca annualmente, o quando occorra, gli utenti delle strade vicinali per deliberare sul modo di dare esecuzione alle opere di cui sia riconosciuta la necessità, e sul riparto della spesa fra gli utenti, dedotta la quota di concorso del Comune.

La convocazione è fatta in base ad un elenco degli utenti compilato dalla Giunta municipale.

L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio e deve essere notificato ai singoli utenti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 59. — Per la validità delle adunanze degli utenti occorre l' intervento almeno della metà di essi, che rappresentino più della metà degli interessi.

L'assemblea rivede l'elenco e approva il ruolo degli utenti con la indicazione delle relative quote di contributo, osservate le norme dell'art. 67 ed eventualmente quello dell'art. 68, e delibera intorno alle opere ed alle spese occorrenti.

Il ruolo degli utenti con la indicazione delle relative quote di contributo, è depositato per la durata di un mese, a cura del Sindaco, in una delle sale dell' ufficio comunale ed affisso in copia all'albo pretorio. Del deposito e dell'affissione è data notizia con pubblico avviso.

Ai singoli iscritti è notificato un estratto del ruolo contenente la rispettiva quota di contributo.

Art. 60. — Non intervenendo a due adunanze consecutive la metà degli utenti che rappresentino più della metà degli interessi, o non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti, oppure non eseguendosi quanto fu deliberato, provvede il Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale, ove occorra, provvede circa le opere ritenute necessarie alla sistemazione e manutenzione della strada, e procede alla formazione del ruolo col rela-

tivo riparto dei contributi, osservate le norme stabilite dall'articolo precedente per il deposito e la pubblicazione del ruolo e la notificazione agl' iscritti

Art. 61. — Compilato il ruolo, il Sindaco rappresenta di diritto la massa degli utenti, anche di fronte ai terzi.

Le adunanze degli utenti sono presiedute dal Sindaco con l'assistenza del Segretario comunale.

Art. 62. — Ciascun utente che si ritenga gravato dall'iscrizione nel ruolo o dal riparto del contributo deliberato dalla riunione degli utenti o dal Consiglio comunale, può, nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fatta dell'estratto del ruolo, ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, la quale decide sentiti il Genio civile ed il Consiglio comunale.

Art. 63. — Stabilito il ruolo degli utenti, con l'aliquota percentuale a loro carico, esso resta fermo fino a che non sia modificato in conformità degli articoli precedenti.

Art. 64. — Gli utenti di ciascuna strada vicinale che rappresentino il quinto del contributo, possono promuovere la costituzione di un Consorzio permanente.

All' uopo il Sindaco convoca gli utenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 59, seguendo le formalità stabilite nell'articolo medesimo.

La deliberazione di costituzione del Consorzio è presa a maggioranza degl'intervenuti che rappresenti più della metà del contributo totale, dedotto il concorso del Comune di cui all'articolo 57, ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Se dopo due convocazioni non sia stata presa alcuna deliberazione, il Consorzio può essere costituito d'ufficio dal Consiglio comunale, e contro la relativa deliberazione è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

L'iniziativa per la costituzione del Consorzio può anche essere presa direttamente dalla Giunta comunale.

Art. 65. — La cessazione o le modificazioni del Consorzio debbono essere promosse, deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la sua costituzione.

Art. 66. — L'Assemblea generale dei consorziati nomina due delegati che insieme col Sindaco costituiscono il Consiglio di amministrazione. I delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora l'Assemblea generale in seconda convocazione non proceda alla nomina dei due consiglieri, vi provvede il Consiglio comunale

Art. 67. — Alla esecuzione delle opere deliberate volta per volta dagli utenti e dall'Assemblea generale dei consorziati, si provvede mediante contributi in danaro o prestazioni d'opera.

Le spese o le prestazioni sono ripartite tra i singoli utenti in ragione della lunghezza di strada dai medesimi percorsa per recarsi alle loro proprietà, del tributo fondiario gravante sulle medesime e del modo e della importanza del rispettivo uso.

La quota di spesa assegnata a ciascun utente grava il fondo, e si esige con i privilegi e nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 68. — Chiunque per l'esercizio anche temporaneo di un'industria o commercio faccia uso speciale della strada vicinale, può essere obbligato, con deliberazione dell'Assemblea degli utenti, ad un concorso commisurato alla maggiore spesa cui lo speciale uso dà luogo.

Contro tale deliberazione è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 69. — Il Sindaco, quale presidente del Consiglio di amministrazione, di sua iniziativa o ad istanza di un quinto degli utenti, deve convocare i consorziati per deliberare sulle opere occorrenti alla strada o sul modo di darvi esecuzione.

Non intervenendo all'adunanza la metà dei consorziati, o non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti, provvede il Consiglio comunale.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di essa all'albo pretorio.

Art. 70. — L'esecuzione dei lavori di sistemazione dev'essere deliberata da più della metà degli utenti che rappresentino i tre quarti del contributo, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il Genio civile.

Art. 71. — L'esecuzione delle opere deliberate dagli utenti o dal Consiglio comunale, a norma degli articoli che precedono, su richiesta della maggioranza degli utenti, o del Consiglio comunale in mancanza del Consorzio, ovvero del Consiglio di amministrazione quando il Consorzio siasi costituito, può essere assunta a rimborso di spesa dagli Uffici tecnici comunali o provinciali.

La richiesta per affidare a rimborso di spesa la esecuzione dei lavori agli Uffici tecnici comunali o provinciali, può essere fatta anche dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 72. — I funzionari del Genio civile, degli Uffici tecnici provinciali e comunali, nonchè quelli delle miniere, dell'Ispettorato forestale e degli Uffici tecnici di finanza, nei limiti delle rispettive attribuzioni, esercitano la sorveglianza sulla manutenzione delle strade vicinali e segnalano al Prefetto gli inconvenienti riscontrati in occasione dell'adempimento dei loro atti d'ufficio.

Art. 73. — Nessuno può, senza mandato o licenza dell'Amministrazione, fare opere o depositi anche temporanei sulle strade e loro pertinenze, nè alterarne la forma od occuparne il suolo.

È proibito altresì di far cosa che possa recare danno alla strada, alle opere ed alle piantagioni relative.

Art. 74. — È vietato di ostruire, anche parzialmente, la luce dei ponti, dei tombini, delle chiaviche, e di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino.

È egualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi.

Art. 79. — È proibito di scaricare nei fossi delle strade nazionali e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti e le regolari concessioni accordate dal Prefetto per le strade nazionali, e dalla Deputazione provinciale per le strade provinciali.

Art. 81. — I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Art. 82. — Le ripe dei fondi laterali alle strade debbono essere dai rispettivi proprietari mantenute in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno e l'ingombro dei fossi e del piano stradale.

Art. 83. — L'irrigazione dei terreni laterali alle strade e lo scolo artificiale delle acque debbono essere regolati in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando secondo il bisogno un controfosso.

Art. 90. — Pei tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifici che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica, la distanza è fissata caso per caso dalla competente autorità.

Art. 96. — Per i boschi ed i piantamenti laterali alle strade di montagna è riservata al Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio, la facoltà di impedire lo sradicamento nei casi in cui possa essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane.

Art. 97. — I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, salvo quanto agli ulivi il disposto dell'art. 582 del Codice civile.

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del Sindaco, può l'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 100. — I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, il Prefetto, il Presidente della Deputazione provinciale od il Sindaco, secondochè si tratti di strada nazionale, di strada provinciale o di traversa d'abitato, promuovono dal giudice competente la facoltà di farli demolire a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la pubblica sicurezza.

In occasione di lavori lungo le strade, debbono essere apposti ripari e mantenuti durante la notte i lumi necessari, osservando le prescrizioni imposte dall'Amministrazione.

Art. 106. — Sono applicabili alle strade vicinali le disposizioni degli articoli 73, 74, 79, 81, 82, 83, 90, 96, 97 e 100 della presente legge.

Le attribuzioni di vigilanza e di polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal Sindaco.

Art. 107. — Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del passaggio sulle strade pubbliche.

Art. 115. — È applicabile ai contravventori la disposizione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici anche per quanto riguarda le attribuzioni del Prefetto.

Art. 116. — In ogni caso in cui dalla presente legge sieno deferiti a date autorità provvedimenti, deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato, aperta la via del ricorso gerarchico all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dalla notifica-

zione dell'atto contro cui si ricorre, o, se non ne è prescritta la notificazione, dalla pubblicazione di esso nei modi di legge.

Contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali sieno esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica, è ammesso il ricorso straordinario al Re o il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

La Sezione quarta del Consiglio di Stato decide anche in merito:

3° Dei ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di strade comunali e vicinali, a norma degli articoli 8 e 10 della presente legge;

7° Dei ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di strade vicinali, a norma degli articoli 57, 62, 68, 69, 70 della legge;

9° Dei ricorsi contro provvedimenti del Prefetto, a norma di quanto è prescritto dall'art. 378 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, e dall'art. 115 della presente legge.

(SINDACATI DI ALLEVAMENTO).

La Federazione Svizzera dei sindacati di allevamento per la razza pezzata.

(Continuazione; vedi numero precedente).

Gli animali assoggettati al punteggio vengono numerati con colore ad olio, o con una matita colorata, sulla spalla o sulla groppa, dalla parte sinistra.

Non entriamo in maggiori dettagli sull'esecuzione pratica delle misurazioni e rimandiamo chi ne avesse interesse, alle pubblicazioni ufficiali [1]) sull'argomento, ci limitiamo a riportare qui le due pagine dei cartoncini che servono per le misure ed il punteggio (dimensioni dell'originale: centimetri 12 × 20):

[1]) *Traité de l'appréciation du bétail suisse de race tachetée. — Méthode du pointage et du mesurage.* — Berne, K. J. Wyss, Imprimeur-Editeur, 1903.

CARTONCINO DI MISURAZIONE E DI PUNTEGGIO
per tori della razza pezzata svizzera.

Concorso
o Sindacato di ....
il .... 190.....

Marca metallica .... *Nome* .... *N.º* ....
Età.............. *anni, nato* .... *Denti di rimpiazzo* ....
Mantello e segni particolari ....
....
Numero dei punti .... *Classe* .... *Premio fr.* ....
Proprietario ....
in ....

Valore dell'ascendenza:

8 %......% 8 %......% = 16 %......%
4 %......% 4 %......% 4 %......% 4 %......% = 16 %......%
2......% 2......% 2......% 2......% 2......% 2......% 2......% 2......% = 16 %......%

Totale per l'ascendenza: 50 (48) %......%

Osservazioni ....

cm.	%	Misure sufficenti per più di 2 anni	Misure sufficenti per 1—2 anni	Nato il .... Marca	N.º		
					mas.		
.....	.....	29-33	30-33	Testa	10		.....
.....	.....	15-16,5 [1])	15-16,5	Collo	3		.....
—	—	—	—	Tronco (massimo 49 punti).			
.....	.....	43-46	41-44,5	Petto, lunghezza (3). . . } Misura del petto e costato	11		.....
.....	.....	43-46	43-45,5	Petto, profondità (3) . . }			
.....	.....	30-33	28,5-32	Petto, larghezza (5) . . . }			
				Spalla e garrese	9		.....
				Linea dorsale	6		.....
.....	.....	23,5-25,5	23-25	Reni, ventre e cavità del fianco . .	5		.....
.....	.....	32-35	32-35	Lungh. del bacino (2) } Misura del bacino (6), forma, inclinazione e posizione della groppa (4)	10		.....
.....	.....	31-34	30-32,5	Largh. delle anche (2) }			
.....	.....	30-33,5	30-33	Larghezza dell'articolazione della coscia (2). . . . . . . }			
				Attaccatura della coda	4		.....
				Lunghezza e ampiezza della natica	4		.....
				Membri (massimo 15 punti)			
				Avambraccio e gamba.	2		.....
				Stinco e garretti	5		.....
				Pastoie e zoccoli	3		.....
		Altezza del garrese		Appiombi e portamento.	5		.....
.....	.....	82-87	83-91	Pelle e pelo	5		.....
		Altezza del [illegible]		Mantello	5		.....
.....	*	2-6 *	4-9 *	Insieme (sopra-elevazione della groppa, finezza dell'ossatura, lunghezza delle membra)	6		.....
		** Altezza del ginocchio					
.....	.....	21-23	22-25				
		** Punta del garretto		Sviluppo generale (peso)	7		.....
.....	.....	28-31	30-33,5	Chilogr.			
				TOTALE	100		
				Ascendenza (secondo il certificato).	50 %		

*) Maggior altezza rispetto al garrese.
**) Facoltativa.

1) Lunghezza del frontale.

Ricorderemo qui soltanto che il numero di ciascun animale sottomesso ai giurati, viene poi riportato sul cartoncino di punteggio. Degli animali giudicati si fa un elenco generale col numero, il nome del proprietario, ecc., elenco che viene con servato colle tabelle di punteggio. La precisione richiesta nell'applicazione del metodo, ed il fatto che il giudizio dev' essere pubblicato in tutti i suoi dettagli, richiedono conoscenze profonde ed un apprezzamento imparziale e sicuro.

Per prendere le misure si adopera, come si accennò, un compasso e un comune nastro metrico. Adoperasi pure con profitto il bastone misusatore, costruito dal signor A. Deriaz di Losanna, che presta gli stessi servigi del bastone Lydtin, diffuso in Germania, e conosciuto anche da noi. Il prezzo del bastone Deriaz è di circa 40 lire. Anche in Isvizzera, come in Germania, tutte le misure vengono riportate ad un per cento della misura fondamentale, che per la razza pezzata gialla, è la lunghezza del corpo.

Nei grandi concorsi si suole iscrivere direttamente nelle tabelle le misurazioni più importanti, così, al momento dell'apprezzamento dell'animale, riesce più agevole giovarsi di questi dati numerici. In caso di ristrettezza di tempo, trascuransi le misure accessorie, limitandosi alle principali.

L'esempio meraviglioso del Baden servì di norma in questo campo anche alla Svizzera, che segue ed apprezza la sapiente opera di selezione colà organizzata.

La monografia del bestiame Svizzero di razza pezzata.

Nella seduta del 25 maggio 1901 del Comitato direttivo della Federazione, si deliberava la pubblicazione di una monografia del bestiame pezzato, ritenendosi che quelle precedentemente stampate sull'argomento, non fossero ispirate al più moderno indirizzo che andava assumendo l'allevamento Svizzero. Questa pubblicazione doveva avere per principale scopo di giovare agli allevatori e agli agricoltori in generale, occupandosi in forma semplice e piana, dell'ordine, dello sviluppo e della distribuzione di questo bestiame in Svizzera.

Tali indicazioni dovevano essere completate dalla descrizione dei segni caratteristici di razza e delle qualità degli animali, dal punto di vista della conformazione e delle attitudini, ed illustrate da fotografie dei migliori soggetti.

Fu incaricato della compilazione della monografia il Käppeli, gerente della Federazione e professore di agricoltura nella scuola della Rütti. L'opera venne stampata in francese ed in tedesco: editore K. J. Wyss di Berna.

Da questa pubblicazione, un documento prezioso per coloro che s'interessano allo studio della razza pezzata, spigoliamo qui poche notizie, che possono essere di speciale interesse pei nostri allevatori.

Ad onta dell'aumento assoluto e relativo dell'allevamento del bestiame in Isvizzera, specialmente grazie all'opera dei sindacati, dice il Käppeli,

si osserva in quel paese un continuo rialzo nei prezzi del bestiame, quantunque l'esportazione sia andata in questi anni sensibilmente diminuendo.

E appunto perchè l'esportazione tende a diminuire, va facendosi strada il concetto che in avvenire l'allevamento abbia a tenere conto sempre più dei bisogni dell'industria agraria locale.

Gli Svizzeri credono che il mantenere equilibrate nei limiti del possibile nel loro bestiame le attitudini al lavoro, al latte ed alla carne, sia opportuno nei riguardi del mercato interno e di quello esterno: e quindi l'indirizzo attuale che si tende a dare all'allevamento, consiste nel tenere una giusta proporzione tra i vari generi di produzione, per poter soddisfare le esigenze del maggior numero di acquirenti, specialmente tedeschi (rispetto a questi gli italiani e francesi hanno poca importanza).

Le condizioni del paese e la necessità di mandare gli animali all'alpeggio, rendono poi necessario di avere un bestiame non delicato, capace di sopportare le fatiche della montagna; l'alpeggio rialza le attitudini al lavoro, ed anche questo è motivo pel quale gli animali di razza pezzata sono molto ricercati.

I sindacati rappresentano un mezzo di dare all'allevamento l'indirizzo desiderato, poichè, come si disse, spingono anche i piccoli allevatori a fare una buona selezione, e rendono possibile la severa scelta delle vacche e delle giovenche da iscriversi nei registri, e la provvista di tori di primo ordine. I premi di sussidi cantonali e federali contribuiscono al raggiungimento di questi scopi. I tori incominciano ad essere utilizzati, non senza grandi riguardi, all'età di 13 a 15 mesi, e si mantengono atti al salto fino ai sei anni e più. Però in taluni cantoni, per esempio a Berna, all'infuori di qualche animale di primissima scelta, non si tengono tori oltre i quattr'anni.

Il numero delle vacche che si concedono ad un toro, va dalle 60 alle 90; talvolta si supera questa cifra, ma sempre con svantaggio. In media le vitelle si conducono al toro all'età di due anni a due anni e mezzo, cercando di ottenere che il parto cada fra ottobre e marzo. I vitelli ricevono latte intero per 20 o 25 settimane; i maschi per 30 o 35. Si lamenta l'abitudine di dare un'alimentazione eccessiva ai giovani vitelli, favorendone l'ingrassamento. I buoni allevatori considerano ciò un errore. Le razioni che danno i migliori risultati sono: da 8 a 9 litri di latte al giorno per le femmine, e da 10 a 12 per i maschi. Piuttosto che eccedere nella quantità, ritiensi sia meglio prolungare alquanto l'allattamento. Nei migliori allevamenti si suol dare da 1000 a 1200 litri di latte intero alle femmine, e da 1200 a 1500 ai maschi. All'età di 4 a 5 settimane, s'incomincia a dare del buon fieno, e ad 8 o 10, degli alimenti concentrati, specialmente avena macinata, con semi lino, o panelli di lino pure macinati. Appena la stagione lo permetta, i vitelli vengono condotti ogni giorno in pascoli chiusi da steccati, in vicinanza della cascina.

Nei paesi alpestri, i vitelli vanno al pascolo col resto del greggie. Taluni allevatori mandano i vitelli all'alpeggio, appena oltrepassati i due mesi. Abbiamo già visto quale importanza si dia all'alpeggio, nel mentre si ritiene giustamente, che il pascolo rappresenti un mezzo indispensabile

per assicurare ai giovani animali costituzione robusta, buona salute, e sopra tutto, forte muscolatura, necessaria per mantenere ad essi buone forme fino ad età avanzata.

Non possiamo seguire l'autore nei minuziosi dettagli intorno alle attitudini degli animali di razza pezzata; egli dimostra con copia di dati come questo bestiame sia di precocità media, abbia distinte attitudini all' ingrassamento, e fornisca una carne di prima qualità. Ai concorsi di animali grassi di Berlino, il bestiame Simmenthal ha sempre ottenuto le maggiori distinzioni. È difficile a tal proposito offrire dati precisi di confronto, poichè nessuna delle attitudini è più di questa influenzata dalle cure e dall'alimentazione. I vitelli di razza Simmenthal hanno un peso inferiore, quando nascono, al peso medio, ma nascono forti e capaci, se bene alimentati, di svilupparsi rapidamente.

Riguardo alla produzione del latte, dieci anni or sono gli animali di razza pezzata erano considerati scarsamente lattiferi; oggi invece la razza di cui trattiamo, non è superata da alcun'altra razza selezionata, se si considerano le attitudini combinate; tenendo conto poi anche della qualità del latte, essa non è al di sotto delle migliori razze lattifere conosciute.

Per dare qualche cifra fra le molte fornite dalla scuola d'agricoltura della Rütti, presso Berna, dove si fecero lunghe ed accurate esperienze, troviamo per esempio che su 10 vacche il prodotto medio in latte durante un quinquennio fu di chilogrammi 3970, per 572 chilogrammi di peso vivo. I risultati massimi furono dati nel quarto anno da una vacca del peso vivo di chilogrammi 682, che nell'annata raggiunse la produzione di chilogrammi di latte 5136.

Il bestiame pezzato svizzero, grazie alla sua buona conformazione, alla sua costituzione vigorosa e al suo temperamento, è considerato fra i migliori, anche nei riguardi del lavoro. Esso si distingue per forte ossatura, per muscoli bene sviluppati, buona salute e resistenza. In Isvizzera la maggior parte dei lavori campestri è fatta col mezzo di buoi, sia nei campi come sulle strade, però anche le vacche prestano ottimi servigi, e così pure i tori. I buoi s'iniziano al lavoro all'età di 20 o 24 mesi, e di solito si vendono per essere macellati, fra i 4 e 5 anni. I tori sono anche più resistenti alle fatiche dei buoi e sopportano benissimo i grandi calori. Naturalmente i tori adibiti alla riproduzione non vogliono essere soverchiamente affaticati dal lavoro; l'utilizzare i tori di una certa età per i lavori campestri è però un mezzo eccellente per procurar loro movimento ed anche per mantenere le facoltà riproduttrici. Le vitelle devono essere addestrate al lavoro intorno ai due anni, poi si conducono al toro e si nutriscono abbondantemente. In quest'epoca, come animali da lavoro, prestano buoni servigi: le vacche si fanno lavorare moderatamente, durante il periodo della maggior produzione del latte. Una buona alimentazione e un lavoro leggero non diminuiscono sensibilmente la produzione lattea; anzi un lavoro moderato influisce favorevolmente sulla salute dell'animale. Si potrebbero fornire dati di numerose prove di trazione, fatte con animali Simmenthal; specie nelle esposizioni tedesche, ad esempio ricorderemo soltanto un concorso organizzato pochi anni or sono a Stockach, al quale presero parte

30 paia di buoi di razza pezzata, dell'Ober-Baden; il peso tirato da questi animali, sopra una strada in parte piana, in parte con 2 % di pendenza, è stato in media eguale a 10,8 volte il peso vivo dell'animale. Il peso medio dei buoi di tre anni era di 1301 Kg. al paio, e dei buoi di 4 a 5 anni, di 1456 Kg. al paio. Il peso maggiore tirato da un paio di buoi, fu di 16.750 Kg., divisi sopra tre carri, attaccati uno dietro l'altro, ciò che rappresentava 12,9 volte il peso dei due animali. La massima rapidità raggiunta fu di un chilometro in minuti 7,8″, con un carico limitato. Analoghi risultati si ebbero a Berlino, a Donaueschingen e furono confermati ed oltrepassati nei concorsi di trazione, tenutisi in occasione di recenti esposizioni agricole di Magdeburgo, Strasburgo, Monaco e Stuttgart.

Naturalmente, per avere dalla razza Simmenthal il massimo rendimento, occorre un'alimentazione abbondante e ricca, e quando questa non manchi, detta razza può adattarsi alle più svariate condizioni d'ambiente. L'allevare poi il bestiame sopra buoni pascoli, dove possa muoversi liberamente, giova assai a rinforzarne la costituzione ed a rialzarne tutte le attitudini.

L'ordinamento delle esposizioni.

Più volte nelle pagine che precedono abbiamo avuto occasione di accennare incidentalmente ai concetti cui s'informano le esposizioni, in questa parte della Svizzera di cui ci occupiamo.

Abbiamo visto come alle mostre, e principalmente alle esposizioni di tori di Berna, i programmi non si occupino che di una sola razza, ossia della razza macchiata rossa, che è appunto quella che si vuol spingere ed incoraggiare, e come alle mostre si cerchi di raccogliere i tipi meglio conformati, sani, ed aventi i caratteri di razza pura. È questo un criterio fondamentale, ovunque seguito nei paesi dove l'allevamento è progredito, d'incoraggiare esclusivamente quella razza che i competenti credono meritevole di essere diffusa e migliorata nella zona d'allevamento. Parlando del mercato dei tori di Berna, si disse pure come si dia speciale preferenza agli animali iscritti nei libri genealogici, ed in generale a quelli di discendenza accertata; anzi i torelli giovani non vi sono ammessi se non si può presentare per essi il certificato d'origine. È questo pure un criterio assai giusto, poichè, specie per i giovani animali, le qualità degli ascendenti rappresentano un fattore importante di giudizio. La preferenza data agli animali appartenenti alle associazioni, è giustificata dalle garanzie che presentano i registri del bestiame da quelle tenuti.

Gli animali s'inscrivono nel catalogo per ordine d'età, e nello stesso ordine vengono pure disposti nei locali della mostra. Gli animali riproduttori vengono divisi in categorie, da 7 a 12 mesi, da 1 a 2 anni, ecc.; ciascuna categoria può ancora essere suddivisa in due o più sottocategorie. Naturalmente è facile una divisione esatta secondo l'età, pel fatto che gli animali devono presentarsi muniti di un certificato di nascita e sono esclusi dal concorso quelli che venissero presentati con certificati falsi. Se mancassero questi dati, si apprezza l'età secondo i denti. Ogni

categoria è giudicata da una speciale sottocommissione; la somma destinata ai premi viene ripartita tra le varie categorie, ed assegnata naturalmente secondo il merito. Se l'animale premiato non risiede nella zona d'allevamento almeno per 10 mesi, i premi devono essere restituiti. Il metodo delle misurazioni e del punteggio è applicato agli animali al di sopra dei 18 mesi, nel mentre, per gli animali più giovani, è lasciata libera la giuria di applicare, se crede, il metodo empirico.

Un'ordinanza del Consiglio di Stato nel cantone di Vaud del 16 giugno 1902, ci offre opportunità a qualche altro appunto, sulle disposizioni in uso pei concorsi regionali.

Fissate le località nelle quali dovranno aver luogo i concorsi regionali, è stabilito che ogni sindacato deva partecipare con tutto il suo bestiame ad una di queste esposizioni; ad evitare duplicazioni nella concessione dei premi, si vieta agli animali di presentarsi a più di un concorso. È stabilito per regolamento che gli animali aventi macchie o peli neri, ossia segni manifesti d'impurità di razza, siano esclusi dalle premiazioni. Gli animali premiati vengono marcati a fuoco sul corno sinistro, se giovani sulla coscia sinistra. Le esposizioni offrono occasione alla distribuzione di bollettari di certificati federali per i riproduttori sceltissimi; ed è fatto obbligo ai proprietari di tori di rilasciare un certificato di monta, staccato dai bollettari stessi, per le femmine coperte dal toro premiato. I torelli non premiati nell'autunno, devono essere riformati entro l'anno stesso. Le giovenche non ricevono premio se non sono state coperte da un toro premiato e se non hanno dato alla luce un vitello vivo, nel corso dell'anno. I premi sono di I, II e III classe, ed è stabilito un minimo di punti che l'animale deve aver conseguito per essere premiato in una, piuttosto che nell'altra classe. Non si premiano di regola le vacche al di sopra dei 7 anni.

Una parte dell'incoraggiamento viene dal Cantone conferita ai sindacati, e questi devono destinarla all'acquisto di animali scelti. Alle esposizioni gli animali devono essere muniti di solide cavezze, i tori e torelli forniti di anello nasale.

Queste prescrizioni, ed altre, che omettiamo per brevità, sono parte di tutto un complesso di provvedimenti, miranti a quella selezione razionale che sola può condurre a un rapido progresso.

(Continua) D. Pecile.

NOTIZIE VARIE.

Libri ricevuti in dono.

V. Vermorel. — *Manuale del repertorio bibliografico delle scienze agricole.* (manuali Ottavi). — Casale, tip. Cassone, 1904.

N. Aducci. — *La fecola.* (manuali Hoepli) — Milano, U. Hoepli, 1904.

A. Funaro. — *Il terreno agrario* (manuali Hoepli. — Milano, U. Hoepli, 1904.

Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. — To o LXIII — Disp. III, IV, V, VI e VII, — Venezia, presso la segreteria dell'Istituto, 1904.

L'Ateneo Veneto. — *Rivista bimestrale*

di scienze, lettere ed arti. — Gennaio-febbraio e marzo-aprile, 1904. — Venezia, tip. Orfanotrofio, 1904.

Reale Istituto lombardo di scienze e lettere. — *Rendiconti.* — Serie II, vol. XXXVII, fasc. IV, V, VI e VIII. — U. Hoepli. Milano, 1904.

Prof. V. VALVASSORI. — *La conservazione dei prodotti dell'orticoltura.* — Firenze, tip. di M. Ricci, 1904.

Dott. V. VICENTINI. — *Bendaggio pratico.* — Torino, tip. G. U. Cassone, 1903.

A. VAPPIANI. — *Falciatura e fienagione della sulla.* — Chieti, tip. Ricci, 1904.

Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna. — *Notizie sulla bonificazione per colmata delle valli a nord di Ravenna.* — Ravenna, tip. Ravegnana, 1904.

Dott. G. BIASUTTI. — *Il Comune di Segnacco.* Note illustrative. — Udine, tip. Del Bianco, 1904.

Pro montibus et sylvis. — *La prossima legge forestale ed il programma della Pro montibus et sylvis.* — Bologna, stab. tip. successori Monti, 1903.

C. RANUZZI-SEGNI. — *Bonifica silvana, pastorizia e lattiera nelle terre incolte montane d'Italia.* — Bologna, stab. tip. successori Monti, 1903.

Annali dell'Ufficio provinciale di agricoltura di Bologna. — *La lotta contro la fillossera nella provincia di Bologna e il servizio di vigilanza antifillosserica negli anni 1902 e 1903.* — Bologna, Società tipogr. già Compositori, 1904.

FELICE BISLERI. — *Idee per un progetto di bonifica e di coltivazione di terreni ora quasi abbandonati in causa della malaria.* — Milano, stab. tipo-lit Rancati, 1903.

Comizio agrario di Firenze. — *Relazione e rendiconto della gestione 1902-903.* Anno XIV. — Firenze, stab. tipo-lit. Minori Corrigendi, 1904.

Prof. D. SBROZZI. — *Relazione della VI esposizione zootecnica riminese, 23 agosto 1903.* — Rimini, tip. Renzetti, 1904.

Università Commerciale Luigi Bocconi. — *Statuto e programma.*

Dott. A. BELLUCCI. — *La fioritora delle barbabietole nell'anno 1903.* — Ravenna, tipo-lit. Ravegnana, 1904.

Camera di Commercio di Udine. — *Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.* — Relazione del comm. E. Morpurgo. Udine, tip. Vatri, 1904.

D. CAVAZZA. — *Il X Congresso fillosserico a Imola:* 17 aprile 1904. — Piacenza, tip. Porta, 1904.

Dott. G. GHELLINI. — *Grandine e spari.* Conegliano, stab. arti grafiche, 1904.

Direzione generale della statistica. — *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 10 febbraio 1901.* — Vol. IV. — Roma, tipografia nazionale G. Bertero, 1904.

Dott. E. FILENI. — *Di alcuni mezzi per migliorare ed aumentare la produttività delle vigne.* — Frascati, tip. Fuscolana, 1903.

Dott. A. d'ERCOLE. — *Una prova di concimazione sulla canapa nell'agro aversano.* — Piacenza, tipo-lit Porta, 1904.

EUGENIO LEFÈVRE. — *Il caffè.* — traduz. di D. Rangoni. — S. Paulo, tip. Brazil de Carlos Gerke, 1904

Dott. D. BONORA. — *Delle iniezioni del siero e del siero vaccino nella lotta contro il mal rosso del maiale.* — Mantova, tip. A. Mondovì, 1903.

Dott. D. BONORA. — *Gli animali agricoli e la malaria dell'uomo* — Mantova, tip. A. Mondovì, 1903.

Prof. VINCENZO SIMONCELLI. — *La riforma dell'enfiteusi.* — Roma, tip. dell'Unione Cooperativa editrice, 1904.

Prof. F. MUSONI. — *Del nome « Alpi Giulie ».* — Roma, tip. della R. Accademia dei Lincei, 1904.

VIGLIETTO dott. FEDERICO, redattore

UDINE 1901, TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE SEITZ.